

**PERCORSI FORMATIVI E PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO BLS D
PROGETTO ICUORE**

INDICE

SEZIONE I SOGGETTI FORMATORI E PERCORSI FORMATIVI

Paragrafo 1 Tipologie di corso

Paragrafo 2 I soggetti formatori

Paragrafo 3 Le associazioni di volontariato del trasporto sanitario

Paragrafo 4 I programmi dei corsi

Paragrafo 5 Elenco dei soggetti formatori

Paragrafo 6 Anagrafe regionale esecutori BLS D

SEZIONE II GLI ISTRUTTORI

Paragrafo 1 I corsi di formazione per istruttori

Paragrafo 2 Collegamento degli istruttori ai soggetti formatori

Paragrafo 3 Incompatibilità degli istruttori

SEZIONE III ACCREDITAMENTO

Paragrafo 1 Tipologie di accreditamento

Paragrafo 2 Requisiti per l'accREDITAMENTO Soggetti formatori corsi esecutore BLS D adulto e pediatrico laico

Paragrafo 3 Requisiti per l'accREDITAMENTO Soggetti formatori corsi esecutore BLS D adulto e pediatrico sanitario

Paragrafo 4 Procedura di accREDITAMENTO

Paragrafo 5 Incompatibilità

Paragrafo 6 AccREDITAMENTO di soggetti accREDITATI in altre Regioni

Paragrafo 7 Durata dell'accREDITAMENTO

SEZIONE IV OBBLIGO DEI SOGGETTI FORMATORI ACCREDITATI

Paragrafo 1 Svolgimento dei corsi di formazione

Paragrafo 2 Tariffe dei corsi

SEZIONE V AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL DAE E ATTESTATI

Paragrafo 1 Validità e durata dell'autorizzazione

Paragrafo 2 Attestati di partecipazione e superamento dei corsi

SEZIONE VI VERIFICA E CONTROLLO

Paragrafo 1 Attività di verifica

Paragrafo 2 Sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO

SEZIONE VII PIATTAFORMA REGIONALE ICUORE

Paragrafo 1 Funzioni della piattaforma

SEZIONE VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Paragrafo 1 Esecutori privi di certificati validi

Paragrafo 2 Istruttori BLS D in possesso di certificati riconosciuti ai sensi della DGR 77/2018

Paragrafo 3 Istruttori BLS D in possesso di certificati non riconosciuti ai sensi della DGR 77/2018

SEZIONE I SOGGETTI FORMATORI E PERCORSI FORMATIVI

1. Tipologie di corso

1. I corsi connessi direttamente o indirettamente all'utilizzo del DAE sono quelli indicati nell'allegato B.
2. I corsi di formazione per esecutore BLSA adulto e pediatrico laico e sanitario si concludono con il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE.

2. I soggetti formatori

1. I soggetti formatori sono le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliero-universitarie ed i soggetti accreditati con le procedure di cui alla sezione III.
2. Le aziende unità sanitarie locali possono svolgere, tramite la struttura organizzativa di riferimento del 118, tutti i tipi di corso; i corsi per esecutore BLSA laico ed esecutore BLSA sanitario possono essere svolti anche da altre strutture organizzative, individuate all'interno dell'azienda con delibera del direttore generale.

3. Le associazioni di volontariato del trasporto sanitario

1. Le associazioni di volontariato di cui all'articolo 76 quinquies della l.r. 24 febbraio 2005, n. 40, inseriscono nel percorso formativo dei formatori un modulo dedicato alle abilitazioni istruttore BLSA laico e sanitario, conformandosi al programma di cui al punto 6 dell'allegato B, ad eccezione della Croce Rossa Italiana (CRI) che ha un proprio percorso formativo approvato con Ordinanza presidenziale nazionale.
2. Le associazioni inseriscono sulla piattaforma di cui alla sezione VII gli elenchi dei soccorritori in possesso dell'abilitazione BLSA laici e sanitari.

4. I programmi dei corsi

1. I programmi dei corsi sono quelli individuati nell'allegato B.
2. Il contenuto del materiale didattico deve essere conforme a quello reperibile sulla piattaforma di cui alla sezione VII.

5. Elenco dei soggetti formatori

1. Sul sito internet della Regione è pubblicato l'elenco aggiornato dei soggetti che erogano i corsi di cui al paragrafo 1.

6. Anagrafe regionale esecutori BLSA

1. Sulla piattaforma di cui alla sezione VII sono inseriti i nominativi di tutti gli esecutori BLSA corredati dei relativi attestati.
2. Alla piattaforma sono iscritti anche gli esecutori BLSA in possesso di attestati rilasciati in altre Regioni, che operano negli impianti sportivi presenti in Toscana ai sensi della l.r. 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva) o negli altri luoghi della Regione individuati ai sensi del paragrafo "Criteri per la distribuzione dei defibrillatori semiautomatici esterni" dell'allegato A del d.m. 18 marzo 2011
3. A tal fine l'esecutore autorizzato in altra Regione comunica i dati alla direzione regionale competente, che provvede a integrare l'elenco degli esecutori presente sulla piattaforma.

SEZIONE II GLI ISTRUTTORI

1. I corsi di formazione per istruttori

1. I corsi di formazione per istruttore BLSA laico e sanitario sono svolti dalle centrali operative del 118 e al superamento del corso vengono iscritti nell'archivio degli istruttori della piattaforma iCuore.

2. Al corso per istruttore laico possono partecipare coloro che sono in possesso di un attestato di esecutore laico e a quello per istruttore sanitario coloro che sono in possesso di un attestato per esecutore sanitario e in possesso dei requisiti di cui all'allegato B.

2. Collegamento degli istruttori ai soggetti formatori

1. In fase di accreditamento dei soggetti formatori occorre che siano individuati e comunicati dagli stessi minimo cinque istruttori con rapporto esclusivo.

2. Gli istruttori dipendenti o convenzionati del servizio sanitario regionale possono svolgere corsi per esecutore, salvo quanto previsto dal paragrafo 3 e previa autorizzazione dell'azienda sanitaria di appartenenza, presso i soggetti formatori accreditati ma non possono avere un rapporto esclusivo con gli stessi.

3. I soggetti formatori possono, attraverso la piattaforma, gestire il loro rapporto con gli istruttori.

3. Incompatibilità degli istruttori

1. Gli operatori, dipendenti o convenzionati del SSR che svolgono il ruolo di istruttori presso le Centrali operative del 118, non possono svolgere i corsi per esecutore presso i soggetti accreditati.

III SEZIONE ACCREDITAMENTO

1. Tipologie di accreditamento

1. L'accreditamento può essere rilasciato per lo svolgimento del corso per esecutore BLSA laico, del corso esecutore BLSA sanitario, o per entrambi i tipi di corso, sulla base del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.

2. Al corso per esecutore BLSA sanitario possono partecipare medici, infermieri e soccorritori di livello avanzato delle AA. VV. di cui alla lr 25/2001.

2 Requisiti per l'accreditamento soggetti formatori corsi per esecutore BLSA adulto e pediatrico laico

1. Possono essere accreditati per l'erogazione dei corsi per esecutore BLSA laico i soggetti di cui al paragrafo 3, quarto capoverso, dell'allegato A del d.m. 18 marzo 2011 e quelli aventi la finalità istituzionale di soccorrere le persone in situazioni di pericolo, che abbiano almeno una sede operativa sul territorio regionale, che siano in possesso della seguente dotazione strutturale e organizzativa:

a)disporre di almeno una sede operativa deputata allo svolgimento dei corsi sul territorio regionale, conforme alla normativa vigente in materia di agibilità, accessibilità, sicurezza antiincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b)disporre di un direttore scientifico, medico, che assicuri la corrispondenza dei corsi al programma formativo approvato di cui all'allegato B e rilasci le autorizzazioni;

c)disporre di almeno cinque istruttori esclusivi BLSA laico, che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità individuate nella sezione II;

d)tenere un registro dei propri istruttori, da cui risulti il rispetto degli obblighi per il mantenimento della qualifica;

e)disporre di personale addetto alle funzioni di segreteria ed alla registrazione dei dati da inserire nella piattaforma di cui alla sezione 6;

- f)disporre di un manuale didattico aggiornato alle più recenti raccomandazioni dell'International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR);
- g)disporre delle altre attrezzature necessarie per l'espletamento del corso (computer, videoproiettori, manichini simulatori e DAE per le attività didattiche).

3. Requisiti per l'accreditamento soggetti formatori corsi per esecutore BLS/D adulto e pediatrico sanitario

1. Possono essere accreditati per l'erogazione dei corsi per esecutore BLS/D sanitario coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) f), g) del paragrafo 2 e che dispongano:

- a) di almeno cinque istruttori esclusivi BLS/D sanitari, che siano medici o infermieri, con almeno due anni di esperienza in area critica e che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità individuate nella sezione II.
- b) strutture formative dislocate su almeno dieci regioni.

4. Procedura di accreditamento

1. I soggetti che intendono accreditarsi inoltrano domanda alla Direzione regionale competente attraverso la piattaforma di cui alla sezione VII.

2. La domanda, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto, deve indicare la denominazione, la sede legale, la sede e, se più di una, le sedi operative presenti sul territorio regionale e contenere la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

3. Alla domanda devono essere allegati i certificati degli istruttori, gli atti costitutivi o gli statuti degli organismi associativi, e qualora l'accreditamento sia richiesto da un'impresa individuale, la documentazione che attesti che il richiedente opera con le finalità indicate nel paragrafo 3, terzo capoverso dell'allegato A del d.m. 18 marzo 2011 o in quelle indicate al paragrafo 2.

4. L'istruttoria delle domande viene svolta da un nucleo operativo, composto da personale del servizio sanitario regionale e da funzionari della direzione regionale competente. All'interno del nucleo deve essere assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle centrali operative del 118 per ciascuna azienda unità sanitaria locale .

5. L'accreditamento è rilasciato entro trenta giorni dalla riunione del nucleo operativo con decreto del responsabile del settore competente, o, in assenza, dal direttore della competente direzione regionale.

5. Incompatibilità

1. I dipendenti e i convenzionati del SSR che prestano servizio presso le centrali operative del 118 non possono svolgere il ruolo di rappresentante legale, direttore scientifico, istruttore e responsabile del corso all'interno del soggetto accreditato.

6. Accreditamento di soggetti accreditati in altre Regioni

1. Qualora l'accreditamento sia richiesto da soggetti già accreditati in altre Regioni, l'istruttoria si limita a verificare che nella domanda siano indicati la sede operativa presente in Toscana ed il possesso dei requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa della Regione nella quale sono stati accreditati. I richiedenti indicano obbligatoriamente, nella domanda, il provvedimento con il quale sono stati accreditati.

7. Durata dell'accreditamento

1. L'accreditamento ha durata quinquennale, che decorre dalla data di adozione del decreto di rilascio e può essere rinnovato.

2. La domanda, da presentare entro sei mesi dalla scadenza, è inoltrata tramite la piattaforma di cui alla sezione VII.
3. Sulla piattaforma è inserito lo schema per la presentazione della domanda di rinnovo.

IV SEZIONE OBBLIGO DEI SOGGETTI FORMATORI ACCREDITATI

1 Svolgimento dei corsi di formazione

1. I soggetti formatori individuano al proprio interno il responsabile dell'organizzazione dei corsi. Il responsabile organizzativo, verifica, prima dell'inizio del corso, che il materiale didattico sia quello prescritto ai sensi del paragrafo 4 della sezione I e il rispetto del requisito relativo al rapporto istruttori/discenti indicato nell'allegato B.
2. I corsi programmati dai soggetti formatori si svolgono normalmente nelle sedi operative indicate nella domanda di accreditamento; possono essere erogati anche in sedi diverse, purché conformi alla normativa vigente in materia di agibilità, accessibilità, sicurezza antiincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. I soggetti formatori devono inserire le informazioni relative allo svolgimento e al costo del corso almeno una settimana prima della data di inizio dello stesso.
4. Entro la stessa data i soggetti formatori comunicano l'apertura di nuove sedi e lo svolgimento dei corsi in luoghi diversi dalle sedi operative indicate nella domanda di accreditamento.
5. Entro quindici giorni dalla data di conclusione del corso, i soggetti formatori devono rilasciare tramite piattaforma iCuore l'autorizzazione e successivamente chiudere il corso, alimentando pertanto l'anagrafe regionale dei nuovi esecutori BLSA.

2. Tariffe dei corsi

1. Gli importi indicati nella tabella seguente, se riferiti a corsi svolti esclusivamente dal 118, sono da intendersi come tariffe fisse mentre, se riferiti a corsi che possono essere svolti anche dai Soggetti formatori accreditati, sono da intendersi come massimi tariffari.

Corso	Tariffa	Provider
Istruttore BSLD adulto e pediatrico per sanitari e laici	Euro 300	118
Istruttore BLSA adulto e pediatrico per laici	Euro 200	118
Esecutore BLSA adulto e pediatrico sanitario	Euro 70	118 e Soggetti formatori accreditati
Retraining BLSA adulto e pediatrico sanitario	Euro 35	118 e Soggetti formatori accreditati
Esecutore BLSA adulto e pediatrico laico	Euro 60	118 e Soggetti formatori accreditati
Retraining BLSA adulto e pediatrico laico	Euro 30	118 e Soggetti formatori accreditati
Doppia abilitazione istruttore BLSA adulto e pediatrico per sanitari e laico	Euro 120	118
Singola abilitazione istruttore BLSA adulto e pediatrico per sanitari e laico	Euro 80	118

V SEZIONE AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL DAE E ATTESTATI

1. Validità e durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'uso del DAE è nominativa, ha durata illimitata ed ha validità sul tutto il territorio nazionale, salvo l'obbligo del retraining da effettuarsi con cadenza biennale.
2. Il retraining deve essere svolto la prima volta entro ventotto mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione e successivamente entro due anni dall'effettuazione dell'ultimo retraining.
- 3 I soggetti formatori organizzano corsi di retraining finalizzati a consolidare contenuti e abilità pratiche già acquisite durante lo svolgimento del corso per esecutori BLS-D. Il retraining, di durata non inferiore a due ore, è effettuato con le modalità indicate nell'allegato B.
4. Il retraining può essere effettuato presso qualsiasi soggetto formatore.

2. Attestati di partecipazione e superamento dei corsi

1. Gli attestati del 118 sono rilasciati dal direttore della centrale operativa del 118.
2. Gli attestati relativi alla partecipazione e al superamento dei corsi sono rilasciati, per i soggetti accreditati, dal direttore scientifico o da altro soggetto espressamente delegato dal rappresentante legale.
3. Tutti gli attestati sono rilasciati esclusivamente tramite la piattaforma di cui alla sezione VII.

VI SEZIONE VERIFICA E CONTROLLO

1. Attività di verifica

1. La Regione effettua controlli a campione, in misura non inferiore del 20%, sull'effettivo possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 della sezione III da parte dei soggetti che hanno ottenuto l'accreditamento avvalendosi delle centrali operative 118.

2. Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. Qualora nel corso di sopralluoghi o visite, si verifichi l'assenza dei requisiti o il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente allegato, viene inoltrata formale diffida al responsabile legale del soggetto accreditato. In caso di inadempimento nel termine indicato nella diffida, si procede alla revoca dell'accreditamento.

SEZIONE VII PIATTAFORMA REGIONALE I CUORE

1. Funzioni della piattaforma

1. La piattaforma è lo strumento finalizzato ad assolvere alle seguenti funzioni:
 - accreditamento dei soggetti formatori;
 - formalizzazione e calendarizzazione dei corsi di cui all'allegato B;
 - prenotazione dei corsi (solo per quelli effettuati dalle CO 118);
 - rilascio degli attestati dei corsi di cui all'allegato B;
 - gestione degli archivi relativi ai soggetti formatori, ai formatori dei formatori, agli istruttori e agli esecutori assicurando processi di comunicazione idonei a garantire anche l'attività di retraining;
 - verifica e controllo;

- censimento, gestione e localizzazione del DAE;
 - collegamento del DAE al soggetto gestore, agli spazi con particolare riferimento agli impianti sportivi;
 - monitoraggio e segnalazione dello stato di esercizio di un DAE sulla base delle sue caratteristiche e delle comunicazioni che possono pervenire da interventi di vigilanza o di cittadini;
 - gestione dell'archivio regionale dei DAE.
2. Alle funzionalità della piattaforma si accede esclusivamente attraverso l'utilizzo di CNS e SPID.

VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Esecutori BLSA privi di certificati validi

1. Gli esecutori BLSA laici che alla data di entrata in vigore della presente deliberazione risultino in possesso di attestati rilasciati da soggetti diversi da quelli indicati nel paragrafo 2 della sezione 1 chiedono, in occasione del primo retraining, l'autorizzazione all'uso del DAE alla azienda unità sanitaria locale. La centrale operativa del 118, dopo aver valutato lo stato delle conoscenze dei richiedenti, valuta l'opportunità di sottoporli nuovamente al corso per esecutore. L'autorizzazione viene rilasciata al termine del retraining o dopo la partecipazione ed il superamento del corso.

2. Istruttori BLSA in possesso di certificati riconosciuti ai sensi della DGR 77/2018

1. I certificati già rilasciati dai soggetti individuati dal sottoparagrafo 2.2, comma 1 della sezione I dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n.77 del 29 gennaio 2018, alla data dell'adozione della presente deliberazione, conservano validità fino alla data del rinnovo delle linee guida ILCOR.

2. Entro un anno dall'approvazione delle nuove linee guida, gli istruttori partecipano al corso di cui all'allegato B, al termine del quale viene rilasciato un attestato da parte della Centrale operativa 118.

3. Istruttori BLSA in possesso di certificati non riconosciuti ai sensi DGR 77/2018

1. Gli istruttori laici che alla data di entrata in vigore della presente deliberazione risultino in possesso di attestati rilasciati da soggetti non abilitati ai sensi del sottoparagrafo 2.2 della sezione I dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n.77 del 29 gennaio 2018, possono chiedere entro il 31 dicembre 2018 il rilascio di un certificato valido alla azienda unità sanitaria locale. La centrale operativa del 118, dopo aver valutato, attraverso colloquio, lo stato delle conoscenze dei richiedenti, valuta a quale tipologia di corso sottoporlo ai sensi dell'allegato B.